

COMUNE DI RESCALDINA

REGOLAMENTO COM.LE PER SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOBUS.
RECEPIMENTO LEGGE REGIONALE 31.1.87 N. 9.

ART. 1) - (disposizioni generali)

- 1) I regolamenti comunali concernenti i servizi di noleggio di autobus con conducente, sono soggetti, ai sensi del primo comma dell'art. 85, del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 all'approvazione della Giunta Regionale.
- 2) L'approvazione può essere espressa unicamente se ciascun regolamento com.le è adottato con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

ART. 2) - (Requisiti soggettivi per ottenere la licenza)

- 1) La licenza per l'esercizio di servizi di noleggi di autobus con conducente, deve essere rilasciata unicamente a soggetti che forniscano idonea documentazione relativamente al possesso di:
 - a) capacità finanziaria; certificata da fedejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di docidi metri.
 - b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuto; oppure da esperienza pratica di almeno 3 anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;
 - c) adeguato organico di personale per la gestione dei servizi.
- 2) La licenza deve essere rilasciata unicamente rilasciata a chi documenti in modo idoneo la disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio, con l'obbligo di comunicare al Comune ogni successiva variazione.

ART. 3) - (Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza)

- 1) La licenza non può essere rilasciata a chiunque:
 - a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.
 - b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 31 maggio 1965, n. 575 13 settembre 1972, n. 646 - 12 ottobre 1982 n. 726.

- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 Marzo 1942, n. 267;
- d) sia incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata sia da parte di altri comuni;
- e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del c.p.
- f) sia incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

ART. 4) - (Criteri preferenziali)

- 1) In presenza di una pluralità di domande di rilascio di licenza, va data preferenza a:
 - a) a titolari di licenza di noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;
 - b) a cooperative o consorzi di imprese del settore;
 - c) a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.
- 2) In assenza delle condizioni di cui al comma precedente costituisca criterio preferenziale la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

ART. 5) - (Prescrizioni di esercizio)

- 1) Nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare della licenza è obbligato a conservare a bordo la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
 - b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale.
I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.
 - c) copia autenticata della licenza comunale di noleggio.

ART. 6) - (Revoca della licenza)

- 1) La licenza è soggetta a revoca, allorchè il soggetto che ne fruisce venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al precedente art. 3, ovvero contravvenga agli obblighi di cui al precedente art. 5, in tal caso, previa diffida scritta, nonchè per la reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale di cui al secondo comma del precedente art. 2.

ART. 7) - (trasferibilità e cessazione)

- 1) La licenza comunale è trasferibile previo accertamento da parte del Comune che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, e comunque con l'assenso espresso dal Comune, non prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio, e che nel caso di cessazione dell'attività essa vada restituita al Comune.
- 2) Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di decesso del titolare, la licenza medesima è trasferita a domanda agli eredi che siano in possesso dei prescritti requisiti.